

applicata su vasta scala e non più abbandonata.

Nella impossibilità di avere un corpo chimico specializzato, un vero ruolo, indubbiamente i chimici-farmacisti saranno di grandissimo aiuto nella guerra antigas, tanto più che le possibilità future sono ancora molto gravi, e quindi si capisce che essi devono prestare il loro servizio anche per ciò che riguarda la popolazione civile, per abituare il popolo a questa forma di difesa.

Il chimico-farmacista, d'altra parte, che fa servizio presso l'Esercito, in fondo in fondo ha una laurea, ha un grado accademico che rappresenta cinque anni di studio, ed ha il vantaggio di essere proprio un professionista puro, perchè gli manca la parte commerciale che hanno i farmacisti che esercitano la professione nella vita civile.

Ritengo, quindi, che occorra elevare questa classe e darle un inquadramento che la paraggi ai medici.

Io sono anche medico, e non sono chimico-farmacista, perchè sono dottore in chimica pura, ma mi pare questione di equità innalzare il morale di questa classe così benemerita.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra, qual'è la sua opinione?

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Sarei ben lieto di accogliere l'emendamento dell'onorevole Serono; ma per ragioni di equità non lo posso. Fo rilevare che gli ufficiali chimico-farmacisti, a norma dell'articolo 119, possono raggiungere appunto, come grado massimo, quello di capitano, come gli appartenenti agli altri corpi e servizi.

Elevando al grado di tenente colonnello i soli farmacisti, si lascerebbero in condizioni di palese inferiorità, ingiustificata, i commissari, i quali sono pur essi dei laureati.

Così pure gli attuali ufficiali di amministrazione, fra i quali ve ne sono molti laureati. Ora bisogna tener conto che oggi il Corpo di Commissariato non è più quello di una volta. I titoli li chiediamo anche a questi corpi e servizi. Quindi, in questo momento, dare questo beneficio a quella categoria di benemeriti ufficiali, sarebbe un far torto agli altri.

Per ragioni di giustizia ritengo, dunque, che non si debba accogliere, e non si accoglie, l'emendamento. Tenuto conto anche degli incarichi che sono devoluti in guerra (ed a cui fa cenno l'onorevole Serono) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli farmacisti, si avrebbe,

dati gli organici, un eccesso di tali gradi che non troverebbe impiego, e dovrebbero essere impiegati in mansioni del grado inferiore, ciò che vogliamo sempre evitare.

D'altra parte, quelli che fosse possibile impiegare, non avrebbero per ovvii motivi la preparazione necessaria per dirigere l'organizzazione e le funzioni logistiche di questo importantissimo servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Serono ella ha udito? Il Sottosegretario di Stato alla guerra non accetta nè lo spirito nè la sostanza del suo emendamento. (*Si ride*).

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Apprezzo....

PRESIDENTE. Apprezza ma non accetta l'emendamento da lei proposto. (*ilarità*). Lo mantiene, onorevole Serono?

SERONO. Non lo mantengo e dichiaro che necessità non vuol legge, e che le ragioni addotte da Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato mi hanno convinto. (*Commenti*).

Non sapevo che anche gli ufficiali di Commissariato....

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevole Serono....

PRESIDENTE. Non occorre che aggiunga altro, onorevole Sottosegretario, perchè l'onorevole Serono non insiste.

L'articolo resta perciò formulato nel testo concordato tra il Governo e la Commissione nominata dagli Uffici.

TERUZZI. Non siamo stati interpellati.

PRESIDENTE. Non occorre, quando il Governo non accetta. Soltanto se il proponente insiste, allora si interPELLA la Commissione.

Non essendovi osservazioni, l'articolo 119 si intende approvato.

(*È approvato*).

Proseguiamo nella lettura degli articoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 120.

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 121 e ai titoli che saranno determinati con decreto Reale.

(*È approvato*).

ART. 121.

Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima linea (escluso